



Città di Foggia
GABINETTO SINDACO

ORDINANZA SINDACALE
nr. 92 del 13/11/2020

**OGGETTO: EMERGENZA COVID19 - DIVIETO DI ACCESSO AL PUBBLICO
DI AREE E STRADE ED ULTERIORI MISURE DI
CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID 19**

IL SINDACO

PREMESSO che nel Paese è in atto l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione dell'epidemia infettiva da Coronavirus denominata Covid-19, per la quale il Governo italiano ha adottato sull'intero territorio nazionale misure urgenti di contenimento del contagio, da ultimo il D.P.C.M. del 3/11/2020, in vigore dal 6/11/2020, che individua tre aree (gialla, arancione e rossa) corrispondenti ai differenti livelli di criticità nelle regioni del Paese;

CONSIDERATO che la Puglia risulta destinataria delle più stringenti misure di cui all'art. 2, in quanto collocata, con ordinanza del Ministero della Salute, del 4/11/2020 in uno scenario di levata gravità tipo 3 con un livello di rischio "alto" (area arancione) per la durata di 15 giorni decorrenti dal 6 novembre 2020;

PRESO ATTO che l'art. 1 comma 4 del D.P.C.M. 3/11/2020 dispone che "delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private", mantenendo, pertanto, il divieto di assembramento, come misura sostanziale volta a garantire la fondamentale distanza sociale per ridurre il rischio di contagio;

RILEVATO che:

- l'art. 1 comma 2 della legge 25.03.2020 n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22.05.2020 n. 35, elenca tra le misure adottabili la "chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree da gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici"
- l'art. 1, comma 9 del D.L. 16.05.2020 n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14.07.2020 n. 74, conferisce al Sindaco il potere di "disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro";
- l'art. 11 del D.P.C.M. 13.10.2020 prevede che il Prefetto territorialmente competente assicura l'esecuzione delle misure di cui al citato D.P.C.M., nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti;

- la circolare del Gabinetto del Ministero dell'Interno del 20.10.2020 fornisce indicazioni applicative riguardanti i principali profili innovativi del suddetto provvedimento tra cui la chiusura di strade o piazze nei centri urbani;

EVIDENZIATO che:

- il venir meno di eventi quali sagre, concerti, eventi culturali ecc., a causa dell'emergenza coronavirus, nonché la chiusura di palestre, piscine, di attività di ballo, fanno registrare la presenza di molte persone nell'area del Centro cittadino, nonostante i recenti divieti imposti per fronteggiare l'emergenza coronavirus, con conseguente fenomeno di intensa aggregazione sociale;
- notoriamente le aree in cui sono soliti aggregarsi gruppi di persone nei fine settimana, con rischio di contagio da Covid-19, stante il venir meno della misura fondamentale del distanziamento interpersonale, sono da individuare nelle aree pedonali di Via Lanza (con annessi giardini pubblici di Piazza Giordano);
- per analoghe motivazioni si registrano per tutti i giorni della settimana, anomale ed abnormi aggregazioni di persone in Via Podgora, nell'ambito del c.d. Quartiere Ferrovia, in ragione dell'insistenza su ridetta via di numerosi esercizi commerciali "etnici" e del fenomeno dei mercatini abusivi di merce usata;
- ulteriori fenomeni di aggregazione, con profili di criticità tendenti all'assembramento, si evidenziano con riferimento alla Villa Comunale, ai parchi ed ai giardini pubblici recintati e non, tali da richiedere misure ulteriormente restrittive ai fini di una ordinata frequentazione nel rispetto dei principi del distanziamento sociale;

RAVVISATA, inoltre, la necessità di prevenire ulteriori ipotesi di assembramento incontrollato determinato dalla tendenza di gruppi consistenti di persone ad aggregarsi anche in luoghi non prossimi agli esercizi della ristorazione autorizzati alla vendita per asporto per consumare alimenti e bevande acquistati presso gli esercizi commerciali in genere;

CONSIDERATO che l'andamento epidemiologico da Covid19 ha registrato un notevole incremento anche nel territorio del comune di Foggia, con un significativo aumento dei casi di positivi, di casi di ospedalizzazione, sia in terapia intensiva che semi-intensiva;

PRESO ATTO che nell'ambito della riunione tenutasi in data 12/11/2020 del Comitato per l'Ordine e La Sicurezza Pubblica, è stata discussa la possibilità di adozione da parte del Sindaco di emanare un provvedimento di limitazione degli accessi ad alcune aree della città ed ulteriori provvedimenti di competenza sindacale in materia di contenimento del contagio;

RITENUTE, per quanto sopra, le ragioni di pubblico interesse per adottare un provvedimento ai sensi dell'art. 1 comma 4 del D.P.C.M. 103/11/2020;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, che legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti, con atto motivato, volti a fronteggiare l'attuale emergenza epidemiologica;

Per quanto sopra,

ORDINA

1. **La chiusura della Villa Comunale ad eccezione del solo transito pedonale all'interno della stessa mediante l'utilizzo degli accessi di Via Scillitani e Via Galliani dalle ore 07:00 alle ore 14:00 e dalle 16:00 alle 20:00**, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di tipologia consentita dalla normativa vigente con l'obbligo di indossare correttamente un dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina), fatta eccezione per i minori al di sotto di 6 anni e per i soggetti che presentino forme di incompatibilità certificata con l'uso continuativo della mascherina, e fatta eccezione

dei casi in cui sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone conviventi;

2. **L'accesso ai parchi, giardini ed aree verdi non recintati è condizionato, oltre che all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1 – punto n. 9 – lettera “b)” del D.P.C.M. del 03/11/2020, al rispetto delle seguenti ulteriori seguenti prescrizioni:**
 - **è consentito svolgervi esclusivamente attività motoria o sportiva in forma isolata** o in compagnia di sole persone conviventi, con divieto di svolgimento di attività ludica di qualsiasi tipo;
 - **è comunque vietata ogni attività motoria e/o sportiva in forma organizzata e/o di gruppo;**
 - **è fortemente raccomandato l'allontanamento dall'area nel caso in cui, per il numero elevato di fruitori, non risulti possibile mantenere il distanziamento fisico** previsto dalle norme in vigore, fermo restando l'obbligo di allontanarsi dalla stessa area su richiesta degli organi di polizia preposti al controllo.
3. **Il divieto su tutto il territorio comunale dell'uso delle panchine pubbliche e di ogni altro manufatto idoneo ad essere utilizzato come seduta.** E' consentito sedersi solo in forma isolata e per brevi periodi di riposo nell'ambito dell'attività motoria o sportiva;
4. **Su tutto il territorio comunale è vietato il consumo all'aperto di alimenti e bevande in qualsiasi contenitore.**
5. **la chiusura al pubblico h24 dei Giardini Pubblici di Piazza Giordano per tutti i giorni della settimana;**
6. **la chiusura al pubblico delle seguenti aree:**
 - Via Lanza, Piazza U. Giordano (area pedonale);
 - Corso Vittorio Emanuele II, tratto da Via Diomede a Via Oberdan/C.so Garibaldi;
 - Largo degli Scopari;

con divieto di permanervi o di transitarvi, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni.

In tali aree, in presenza di più di quattro persone in fila in attesa dell'accesso a ciascun esercizio commerciale, ad esclusione delle farmacie e parafarmacie, è fortemente raccomandato allontanarsi dall'area chiusa al pubblico per, eventualmente, farvi ritorno in un momento successivo, fermo restando l'obbligo di allontanarsi comunque dall'area stessa a richiesta degli organi di polizia preposti ai controlli;

Il divieto assoluto di transito, nelle medesime aree per qualsiasi categoria di veicolo ad eccezione dei mezzi di soccorso, degli organi di polizia e dei veicoli al servizio delle persone diversamente abili titolari di contrassegno ai sensi e per gli effetti degli artt. 188 del Codice della Strada e 381 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada;

I divieti di cui alla presente disposizione di chiusura al pubblico valgono dalle ore 11:00 alle ore 14:00 e dalle ore 18:00 alle ore 22:00 del sabato e della domenica.

7. **la chiusura al pubblico di Via Podgora, tratto da via Isonzo a via Piave**, con divieto di permanervi o di transitarvi, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni.

In tali aree, in presenza di più di quattro persone in fila in attesa dell'accesso a ciascun esercizio commerciale, ad esclusione delle farmacie e parafarmacie, è fortemente raccomandato allontanarsi dall'area chiusa al pubblico per, eventualmente, farvi ritorno in un momento successivo, fermo restando l'obbligo di allontanarsi comunque dall'area stessa a richiesta degli organi di polizia preposti ai controlli;

Il divieto assoluto di transito, nella medesima via per qualsiasi categoria di veicolo ad eccezione dei mezzi di soccorso, degli organi di polizia e dei veicoli al servizio delle persone diversamente abili titolari di contrassegno ai sensi e per gli effetti degli artt. 188 del Codice della Strada e 381 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada. Sono altresì consentiti il transito e la sosta ai veicoli dei residenti titolari di contrassegno per la fruizione della sosta a pagamento nel settore specifico;

I divieti di cui alla presente disposizione di chiusura al pubblico valgono dalle ore 10:00 alle ore 20:00 di tutti i giorni della settimana.

Per la violazione degli obblighi di cui alla presente ordinanza si applica l'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, secondo le specifiche tipologie di violazione con l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative e secondo le modalità ivi previste.

La validità della presente ordinanza decorre dalla data odierna fino al 03/12/2020

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Foggia;
- la trasmissione di copia, per i provvedimenti di competenza e/o per opportuna conoscenza a:
 - ✓ Corpo di Polizia Locale della Città di Foggia ed Ufficio di Protezione Civile;
 - ✓ Servizi Ambiente, Mobilità e Traffico, Lavori Pubblici e Servizio Integrato Attività Economiche;
 - ✓ Prefetto della Provincia di Foggia;
 - ✓ Regione Puglia;
 - ✓ Questore di Foggia;
 - ✓ Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Foggia;
 - ✓ Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
 - ✓ Provincia di Foggia;

Il Corpo di Polizia Locale della Città di Foggia e le Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Capo dello Stato ed al TAR di Puglia, rispettivamente nel termine di 120 (centoventi) giorni o 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del presente atto.

IL SINDACO

Franco Landella